



Pensionato Contessi-Sangalli E.T.S.

via degli ulivi, 1 – 24062 Costa Volpino (BG)
Tel.: 035/98.83.13 – 035/97.11.01 - Fax: 035/97.38.16



Rev. 009 del 01.05.2025 Am.So./Tu.

CONTRATTO DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE PER ANZIANI A FAVORE DEL/LA SIG./RA

OSPITE CON AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO/TUTORE,
per il periodo di degenza su posto letto accreditato da Regione Lombardia

TRA

Il “Pensionato Contessi-Sangalli E.T.S.” (di seguito per brevità indicato come “Ente”) con sede in Costa Volpino (BG), Via degli ulivi n. 1, C.F. 81002160166, iscritto nel registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Lombardia, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica che ricopre presso la sede dell’Ente;

E

il Sig./la Sig.ra _____

nato/a a _____ il _____

residente a _____ in Via _____

n. _____, Cod.Fisc. _____, di seguito per
brevità indicato come “Ospite”, in qualità di diretto interessato/a;

E/O

il Sig./la Sig.ra _____

nato/a a _____ il _____

residente a _____ in Via _____

n. _____, Cod.Fisc. _____, di seguito per
brevità indicato come “Terzo obbligato”, in qualità di:

- Amministratore di Sostegno (nomina del Giudice Tutelare _____
del _____, che si allega in copia);
- Tutore (nomina del Tribunale di _____ del _____,
che si allega in copia;

PREMESSO

- Che l'Ente gestisce l'unità di offerta socio-sanitaria denominata "Pensionato Contessi-Sangalli E.T.S.", la quale è classificata come Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani (di seguito per brevità indicata come RSA) ed è accreditata dal Servizio Socio Sanitario della Lombardia;
- Che a seguito dell'accettazione della domanda d'ingresso presentata in data _____ unitamente alla documentazione clinica, con il presente atto l'Ospite chiede per sé il ricovero presso l'Ente, dichiarando che l'obbligazione economica viene assunta in via solidale dal "Terzo" che sottoscrive il presente contratto per accettazione ed assunzione delle relative obbligazioni **attraverso il patrimonio del/la solo/a amministrato/a – tutelato/a.**
- Che l'Ospite ha caratteristiche e manifesta condizioni di bisogno compatibili con l'inserimento in RSA, fissato per il giorno _____, come confermato mediante la sottoscrizione di apposito "Preliminare di Contratto", allegato al presente documento;
- Che la presa in carico presso l'Ente avverrà secondo criteri di appropriatezza, favorendo la continuità assistenziale;
- Che eventuali situazioni complesse verranno segnalate alla ATS o al Comune domicilio di soccorso;

TUTTO CIO' PREMESSO

Si stipula quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse, gli allegati, l'"Appendice" per giorni di degenza come "solvente" e il "Preliminare di Contratto" sottoscritto in sede di accettazione dell'inserimento in RSA costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 – PRESTAZIONI GARANTITE ALL'OSPITE

A fronte del pagamento della retta di degenza l'Ente si obbliga ad accogliere presso la RSA l'Ospite e a fornirgli adeguata assistenza sanitaria e socio-sanitaria residenziale, secondo quanto previsto dalla specifica normativa della Regione Lombardia applicabile ai gestori delle RSA accreditate, e secondo quanto ulteriormente previsto dalla Carta dei Servizi dell'Ente e dal Codice Etico, di cui l'Ospite e/o il Terzo obbligato dichiara di aver preso visione, accettandone integralmente i contenuti.

In particolare l'Ente fornirà le seguenti prestazioni:

- a) assistenza medica generica;
- b) assistenza infermieristica diurna e notturna;
- c) assistenza alla persona diurna e notturna con personale socio-sanitario qualificato (OSS/ASA);
- d) fornitura e somministrazione di farmaci e ossigeno medicale;
- e) fornitura di presidi per l'incontinenza;
- f) prestazioni di fisioterapia/massofisioterapia;
- g) percorso educativo e di animazione, con momenti ludici e socializzanti;
- h) fornitura dei pasti principali, colazioni e merende, con eventuale dieta personalizzata secondo prescrizione medica;
- i) servizio di lavanderia e stireria degli indumenti personali (escluso lavaggio a secco);
- j) servizio di barbiere e parrucchiere;
- k) servizio di manicure e pedicure;
- l) assistenza religiosa;

- m) custodia dei beni personali dell'Ospite, circoscritta a carte valori, denaro contante ed oggetti di valore non eccessivo e di natura non ingombrante, secondo quanto previsto dagli artt. 1783-1786 del Codice Civile;
- n) utilizzo della camera ardente.

ART. 3 – INSERIMENTO NEI REPARTI DI DEGENZA

L'Ospite verrà inserito in uno dei reparti della RSA tenendo conto delle sue condizioni di salute e dell'organizzazione della Struttura, indipendentemente da eventuali preferenze manifestate all'atto dell'ingresso.

Qualora, durante la permanenza in RSA, si riscontrassero variazioni nelle condizioni cliniche e/o nel comportamento dell'Ospite, la Direzione della Casa potrà procedere in modo insindacabile alla modifica della sua collocazione abitativa, previa notifica all'Ospite stesso e/o al Terzo obbligato. La mancata accettazione di tale provvedimento comporta la risoluzione del contratto, ai sensi del successivo art. 11.

ART. 4 – ADEMPIMENTI A CARICO DELLA ENTE

L'Ente si impegna:

1. a richiedere la cancellazione dell'Ospite dall'elenco dei medici di medicina generale a partire dalla data del suo ingresso in RSA su posto a contratto;
2. a redigere ed aggiornare uno specifico piano di assistenza individualizzato (PAI) predisposto dall'équipe multidisciplinare;
3. a redigere il fascicolo socio sanitario, nel quale saranno documentati gli eventi riguardanti l'evoluzione dello stato di salute e ove saranno registrati i trattamenti terapeutici, assistenziali e riabilitativi effettuati e gli eventuali ricoveri ospedalieri;
4. a trasferire la residenza dell'Ospite all'indirizzo dell'Ente, nelle modalità e nei termini di legge, qualora non espressamente richiesto il contrario, su specifica motivazione;
5. a rilasciare in tempo utile specifica certificazione attestante il pagamento della retta e la sua composizione, per consentire la deduzione o la detrazione fiscale delle spese mediche ai sensi della vigente normativa;
6. a inoltrare eventuali richieste di invalidità civile o accompagnamento qualora non già richieste;
7. al rispetto della privacy dell'Ospite ai sensi della vigente normativa.

ART. 5 – RETTA DI DEGENZA. IMPORTO E MODALITA' DI COMPUTO

5.1 A fronte delle prestazioni erogate, l'Ospite e/o il Terzo obbligato si impegna alla corresponsione mensile della retta prestabilita dall'Amministrazione, oltre ad eventuali costi non compresi nella retta di degenza, di cui al successivo art. 8, **attraverso il patrimonio del/la solo/a amministrato/a – tutelato/a.**

Si allega, per opportuna conoscenza, prospetto delle rette in vigore alla data di stipula del presente contratto, in cui sono specificate le tariffe in vigore e la quota di contribuzione minima in conto spesa sanitaria riconosciuta dalla Regione Lombardia.

5.2 La retta decorre dalla data di ingresso dell'Ospite in RSA, come risultante dal fascicolo socio-assistenziale. In caso di prenotazione del posto letto a contratto (qualora ve ne siano di liberi), per i giorni antecedenti l'ingresso effettivo verrà applicata la tariffa minore vigente, oltre alla quota minima di contribuzione regionale vigente alla data di stipula del presente contratto.

5.3 In caso di assenza temporanea dalla Struttura per ricovero ospedaliero, rientro temporaneo in famiglia o periodi di vacanza non verrà applicata alcuna riduzione.

5.4 In tutti i casi di dimissione dell'Ospite (per decesso, rientro al domicilio, trasferimento o recesso dal contratto) il giorno di uscita é computato ai fini della retta.

5.5 In caso di dimissione dell'Ospite o risoluzione del presente contratto, il posto letto dovrà essere lasciato libero e disponibile entro le ore 10,00 del giorno indicato dalla Direzione. Eventuali ritardi comporteranno il versamento della retta per ulteriori 3 giorni, a titolo di penale.

ART. 6 – RETTA DI DEGENZA. VARIAZIONI.

La retta di degenza definita all'atto dell'ingresso può subire variazioni determinate da:

- a) deliberazione di variazione delle rette, disposta dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, per aumento dei costi generali di gestione e/o adeguamento a normative nazionali o/e regionali;
- b) variazione della camera occupata (singola o doppia, con bagno privato o condiviso).

Nel caso di variazione in aumento della retta di degenza riconducibile al punto a)

- l'Ente gestore si impegna a darne comunicazione all'Ospite/Terzo obbligato, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, mediante affissione all'Albo dell'Ente e tramite comunicazione individuale con riscontro di ricevimento;

l'Ospite/Terzo obbligato ha facoltà di recedere dal contratto mediante comunicazione scritta da far pervenire entro e non oltre il giorno precedente quello fissato per l'applicazione della nuova retta. A seguito della comunicazione di recesso l'Ospite/Terzo obbligato deve provvedere a sua cura e spese **(attraverso il patrimonio del/la solo/a amministrato/a – tutelato/a)**:

- a trasferirsi/re l'Ospite altrove, lasciando libero il posto entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione del recesso.
Trascorsi inutilmente i venti giorni concessi dopo il recesso e comunque sino ad avvenuto abbandono della Struttura, la permanenza dell'Ospite recedente sarà in ogni caso assoggettata al nuovo regime tariffario;
- nel silenzio dell'Ospite/Terzo obbligato la nuova retta si intende accettata.

Nel caso di variazione della retta di degenza riconducibile al punto b):

- b.1) Se il cambio di camera è richiesto dall'Ospite o dal Terzo Obbligato per migliorare il benessere del degente, nel momento in cui la stanza si rende disponibile si informa la controparte della tariffa corrispondente. L'accettazione della nuova camera implica anche l'accettazione della nuova tariffa;
- b.2) Se il cambio di camera si rende necessario per problemi di tipo medico-assistenziale/di convivenza riconducibili ad una specifica condizione dell'Ospite, la Direzione o il Responsabile Sanitario informano i referenti dell'Ospite di detta necessità, prospettando le condizioni – anche economiche – che la nuova sistemazione comporta.
 - b.2.1) Qualora le parti esprimano accordo sulla nuova sistemazione la stessa viene adottata come consensuale.
 - b.2.2) Qualora invece l'esigenza dell'Ente non possa essere incontrata dalla controparte (art. 13 lett. b), e non si profilino soluzioni alternative, si procede come previsto all'art. 13, ultimo capoverso.

Nel silenzio dell'Ospite/Terzo obbligato la nuova retta si intenderà accettata.

ART. 7 - RETTA DI DEGENZA - TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento della retta di degenza è dovuto in forma mensile anticipata, al 10 di ogni mese, mediante addebito SDD Core (disposizione permanente di addebito in c/c), o altro metodo di pagamento tracciabile (versamento allo sportello o bonifico sul conto corrente dell'Ente).

L'importo da versare deve corrispondere al totale della fattura emessa mensilmente dall'Ente, e non devono essere effettuati arrotondamenti.

In caso di mancato tempestivo pagamento l'Ospite/Terzo obbligato sarà soggetto al versamento di interessi di mora nella misura di legge e di eventuali spese di insoluto **attraverso il patrimonio del/la solo/a amministrato/a – tutelato/a**, e l'Ente sarà legittimata ad incamerare il deposito cauzionale di cui all'art. 14. In tal caso la stessa diffiderà i sottoscrittori, a mezzo di raccomandata A.R. alla ricostituzione dello stesso deposito cauzionale entro 15 giorni.

Laddove il deposito cauzionale non sia ricostituito nei termini di cui sopra, il presente contratto si intende risolto di diritto ex art. 1456 del Codice Civile.

ART. 8 – COSTI NON COMPRESI NELLA RETTA DI DEGENZA

La retta di degenza non comprende i seguenti costi, che rimangono pertanto a carico dell'Ospite /Terzo obbligato **attraverso il patrimonio del/la solo/a amministrato/a – tutelato/a**:

- tickets sanitari se ed in quanto previsti;
- visite specialistiche private;
- trasporto con autolettiga;
- servizi di manicure, pedicure e parrucchiere, in aggiunta a quelli già forniti dalla RSA;
- dotazione di vestiario e biancheria personale;
- dotazione di biancheria da letto e da bagno, che verrà fornita dalla RSA all'atto dell'ingresso, contro pagamento di un corrispettivo una tantum di €. 250,00;
- bollo su fattura, se previsto dalla vigente normativa;
- costo di eventuali certificati/relazioni mediche (escluso l'intero fascicolo sanitario – si veda art. 16), rilasciati a scopo sanitario/peritale (per riconoscimento/aggravamento invalidità civile, per pratiche assicurative/legali/giudiziarie, ottenimento deleghe a fini amministrativi, per nomina A.d.S., per attestazione incontinenza/ intrasportabilità ecc.), per i quali si prevede un contributo forfetario una tantum di €. 250,00 all'ingresso dell'Ospite;
- tutto quanto non espressamente previsto all'art. 2 del presente contratto.

ART. 9 – VARIAZIONI ANAGRAFICHE

L'Ospite/Terzo obbligato è tenuto con puntualità ad aggiornare, in caso di variazione, i propri dati anagrafici, con particolare riferimento alla residenza, ai recapiti telefonici, allo stato di famiglia, ai riferimenti bancari; in caso di ritardi od omissioni graveranno sullo stipulante le spese (**attraverso il patrimonio del/la solo/a amministrato/a – tutelato/a**) e gli eventuali danni.

ART. 10 – TUTELA DEL SOGGETTO ASSISTITO

Per quanto attiene ogni aspetto della degenza dell'Ospite presso la RSA, il Terzo obbligato si impegna ad agire esclusivamente a favore dell'Ospite assistito, fornendo allo stesso adeguato sostegno per far fronte ai bisogni sanitari, sociali e patrimoniali dello stesso, nei limiti e con i modi previsti dal proprio incarico di Amministratore di Sostegno/Tutore.

In caso di cessazione a qualsiasi titolo delle funzioni di Amministratore di Sostegno/Tutore da parte del Terzo obbligato la Ente procederà d'ufficio a comunicare al Pubblico Ministero o al Giudice Tutelare la necessità di procedere con una nuova nomina di tale figura giuridica.

ART. 11– DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto decorre dalla data odierna, è stipulato a tempo indeterminato e non può essere ceduto a terzi, salvo consenso scritto delle parti. Il contratto cesserà

- per recesso dell'Ospite/Terzo obbligato, secondo quanto previsto dall'art. 12;
- per recesso della Ente, nel caso previsto dall'art. 13;
- per mancata accettazione della variazione di collocazione di cui all'art. 3 e all'art. 6 punto b.2.2);
- per mancato pagamento della retta di degenza nei termini previsti dall'art.7;
- per mancata ricostituzione del deposito cauzionale, secondo quanto disposto dall'art. 7;
- per mancata osservanza di norme e regolamenti specifici per la sicurezza e la tutela della Comunità (vedasi ultimo comma del presente contratto e art. 13 lett. d);
- per sopravvenuta impossibilità di erogare le prestazioni oggetto del contratto;
- per decesso dell'Ospite;
- per ogni altra causa prevista dalla legge.

ART. 12 – RECESSO DELL'OSPITE/TERZO OBBLIGATO

L'Ospite/Terzo obbligato ha facoltà di recedere in qualsiasi tempo inviando comunicazione con raccomandata A.R. alla sede dell'Ente con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. In mancanza di preavviso sarà comunque dovuta la retta corrispondente al periodo di mancato preavviso.

In ogni caso l'Ospite/Terzo obbligato è tenuto al pagamento delle rette arretrate e maturate fino alla data indicata nella disdetta come fine del ricovero, e fino all'effettivo abbandono della struttura da parte dell'Ospite, che avverrà a cura e spese dell'Ospite/Terzo obbligato, **attraverso il patrimonio del/la solo/a amministrato/a – tutelato/a.**

ART. 13 – INIDONEITÀ DELL'OSPITE

L'Ente ha facoltà di recedere dal contratto, su motivazione scritta a cura del Direttore Sanitario:

- a) nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ammissione, nel caso l'Ospite non risultasse idoneo alla vita comunitaria;
- b) per sopravvenute condizioni psico-fisiche che non permettano un'adeguata specifica assistenza da parte della RSA;
- c) per sopravvenuto miglioramento psico-fisico tale da rendere inappropriata la permanenza dell'Ospite presso una RSA;
- d) per manifesta e reiterata inosservanza delle norme e regolamenti in vigore tempo per tempo per la tutela e la sicurezza della Comunità.

Il recesso sarà comunicato all'Ospite/Terzo obbligato con lettera A.R.

L'Ospite/Terzo obbligato dovrà provvedere a trasferirsi/re l'Ospite altrove, a propria cura e spese, nei 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

ART. 14 – DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'adempimento, i sottoscrittori sono tenuti a versare, unitamente alla prima mensilità, una somma a titolo di cauzione infruttifera di importo pari ad € 1.000,00=. La stessa sarà restituita alla cessazione del contratto con l'Ospite.

ART. 15 - DIMISSIONI DELL'OSPITE

Nel caso in cui la cessazione del contratto, si verificasse per dimissioni disposte dall'Ente, la dimissione avverrà in forma assistita. A tal fine l'Ente attiverà il Comune, l'ASST, e l'ATS competente per territorio dandone apposita informativa, in base alla normativa vigente.

ART. 16 – ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA

L'Ospite o il terzo avente diritto possono richiedere, compilando l'apposita modulistica, l'accesso alla documentazione sanitaria, o copia della stessa, secondo il regolamento di accesso agli atti redatto dall'Ente. Il rilascio della copia del fascicolo sanitario è previsto entro 30 giorni dalla data della richiesta, al costo di €. 15,00 per le prime 20 pagine ed €. 0,50 per ogni pagina successiva.

ART. 17 – POLIZZA ASSICURATIVA

L'Ente dichiara di aver stipulato con primaria compagnia di assicurazioni, idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per eventuali danni arrecati agli Ospiti della RSA e alle loro cose, derivanti dalla esecuzione del contratto. L'Ente si impegna a mantenere nel tempo garanzie assicurative equivalenti.

ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Ente si impegna a trattare i dati personali dell'Ospite e del Terzo obbligato nel rispetto di quanto disposto dalla vigente normativa, al fine di gestire ed eseguire il contratto. In particolare per quanto attiene i dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'Ospite, l'Ente si impegna a darne comunicazione, per il tramite di un medico, solo all'Ospite e alle altre persone eventualmente aventi diritto.

ART. 19 – DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia ed al codice civile.

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato.

Ogni altra modifica al presente contratto avrà efficacia solo se stipulata per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti.

In caso di controversie nascenti dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà competente il foro di Bergamo.

L'Ente potrà, in ottemperanza alle finalità statutariamente previste e al fine di tutelare l'interesse e la sicurezza dell'intera comunità, disporre con atti e regolamenti condizioni per lo svolgimento dei servizi a cui obbligatoriamente gli Ospiti e i loro visitatori dovranno scrupolosamente attenersi.

Qualora le stesse non dovessero essere condivise, l'Ospite/Terzo obbligato e l'Ente potranno recedere dal contratto nei termini previsti dagli artt. 11 e 13.

Costa Volpino, _____

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Ente
Il Legale Rappresentante
Gianantonio Amighetti

Il Terzo obbligato

Privacy

Il/la sottoscritto/a _____, letto il contratto sopra esteso dichiara di accettare il ricovero presso la RSA e di volersi giovare dei diritti attribuitigli, esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali da parte dell'Ente Gestore,

compresi quelli idonei a rivelare lo stato di salute, necessari per l'esecuzione del contratto. Autorizza l'Ente Gestore a fornire, tramite medico, notizie relative alle condizioni di salute dell'Ospite ricoverato, alle seguenti persone:

Ospite _____ Terzo obbligato _____

E inoltre:

Costa Volpino, _____ L'interessato _____
(firma)

* * *

Il sottoscritto/a _____
dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001 e successive integrazioni, nonché dei contenuti del Codice Etico del "Pensionato Contessi-Sangalli E.T.S." e di rispettarne i principi in relazione al presente contratto.

Si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico, per le parti applicabili, e comunque tale da non esporre l'Ente al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo.

L'inosservanza di tale impegno costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà l'Ente a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

Il Terzo obbligato

Costa Volpino, _____
(firma)

* * *

ELENCO DEGLI ALLEGATI:

- Prospetto rette di degenza in vigore.
- Modulo di consenso al trattamento dati effettuato con fascicolo sanitario elettronico.
- Modulo per reclami e suggerimenti.
- Lista della documentazione da produrre.
- Carta dei servizi.
- Codice Etico.
